

## I manufatti prefabbricati ed i sistemi costruttivi - Il quadro normativo delineato dal DM 14.1.2008

I manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p. prodotti in serie Il quadro normativo delineato dal DM 17.1.2018 (NTC 2018) La Direttiva 89/106/CEE (recepita in Italia dal noto DPR 246/1993), oggi sostituita dal Regolamento UE n.305/2011, ha introdotto la procedura dell'Attestazione di Conformità CE, finalizzata alla libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dello spazio economico europeo. Secondo la legislazione comunitaria, qualora per un determinato prodotto da costruzione sia stata emanata una Norma Europea armonizzata (cioè varata su specifico mandato della Commissione Europea), il prodotto stesso deve sottostare alle prescrizioni tecniche ed alle procedure amministrative indicate nella corrispondente EN, prescindendo quindi da previgenti normative nazionali. L'entrata in vigore di tali EN prevede un periodo di Coesistenza, variabile da 1 a 2 anni, durante il quale il Produttore può, in alternativa, applicare liberamente la previgente qualificazione nazionale ovvero richiedere l'Attestazione di conformità CE. Al termine di tale periodo, le procedure di certificazione CE, ora sinteticamente esposte, saranno le uniche a regolamentare la produzione e la commercializzazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di una Norma Europea armonizzata. Anche per i principali manufatti prefabbricati strutturali, la loro commercializzazione ed utilizzazione, sempre se coperta da norma EN armonizzata, è ormai disciplinata quasi esclusivamente dal sistema dell'Attestazione di conformità CE, in relazione al Requisito essenziale di sicurezza e stabilità, come specificato nello stesso Regolamento 305. Pertanto, come peraltro chiaramente indicato al p.to 4.1 delle NTC 2018, esclusi gli elementi prefabbricati per i quali è stata emanata e resa obbligatoria una norma armonizzata EN (Periodo di coesistenza scaduto), per i restanti manufatti prefabbricati restano pienamente applicabili le procedure di qualificazione previste dalle vigenti Norme tecniche nazionali. Ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 e sulla base delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche sulle costruzioni (DM 17.1.2018), la 3<sup>a</sup> Divisione del Servizio Tecnico Centrale svolge attività di qualificazione sui manufatti prefabbricati prodotti in serie dichiarata: si tratta della produzione in serie in stabilimento, dichiarata tale dal produttore; la relativa qualificazione è esplicita attraverso una procedura che prevede il deposito della documentazione atta a dimostrare l'idoneità del processo produttivo e la rispondenza delle caratteristiche del prodotto alle norme vigenti. Il Servizio Tecnico Centrale, accertata la validità e la rispondenza della documentazione depositata rilascia apposito attestato. Gli Attestati di cui sopra, come riportato negli stessi documenti, hanno lo scopo essenziale di identificare e qualificare il centro di lavorazione e lo stabilimento di produzione ai sensi delle vigenti Norme tecniche per le Costruzioni, e non possono essere finalizzati a certificare la concreta idoneità tecnica degli elementi strutturali o dei prodotti di lavorazione alle diverse utilizzazioni a cui questi possono essere destinati. Inoltre, l'Attestato non prevede, da parte del Servizio Tecnico Centrale, l'approvazione tecnica degli elaborati presentati, per i quali il Progettista ed il Produttore, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono pienamente responsabili ai sensi di legge, restando altresì nella responsabilità delle figure suddette ogni impiego del prodotto. Inoltre, la 3<sup>a</sup> Divisione svolge attività istruttoria in relazione all'autorizzazione alla produzione di Manufatti prefabbricati prodotti in serie controllata: si tratta della produzione in serie in stabilimento che, oltre ad avere i requisiti previsti per la serie dichiarata, è eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e specifici controlli della produzione. A seguito di istruttoria, anche mediante sopralluoghi in stabilimento, sentita la competente Sezione del Consiglio Superiore, viene rilasciata l'autorizzazione alla produzione. Infine, ai sensi dell'art.7 della Legge n.64/1974 (art.54 del DPR 380/2001) e sulla base delle disposizioni di cui alle NTC 2018, la 3<sup>a</sup> Divisione del STC svolge anche attività istruttoria per il rilascio della Dichiarazione di idoneità tecnica per sistemi costruttivi realizzati tramite associazione di pannelli verticali in cemento armato, prefabbricati, dotati di apposita marcatura CE in relazione al corrispondente norma armonizzata di prodotto. Detta dichiarazione di idoneità viene rilasciata dal presidente del Consiglio Superiore dei Ll.pp., su conforme parere della competente sezione. La produzione occasionale di manufatti prefabbricati ricadenti nel campo di applicazione (residuale) delle NTC 2018 (quindi al di fuori del campo di applicazione di EN armonizzate su prodotti prefabbricati) è consentita in base al p.to 4.1.10 delle NTC 2018. Per essa non è previsto alcun adempimento né tecnico né amministrativo nei confronti del STC. L'elenco dei documenti necessari alla presentazione delle istanze, come pure ogni ulteriore informazione tecnica o chiarimento normativo utile agli utenti, sono reperibili al link Documenti correlati, riportato in calce al presente documento. Il rilascio delle certificazioni in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell'art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione sono stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. In data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il DM 26.11.2012 n.267 che ha infine stabilito dette tariffe, con applicazione anche sugli attestati rilasciati precedentemente al 20 aprile 2013. La tariffa prevista per il rilascio dell'Attestato di qualificazione per la produzione in serie di chiarata è pari a :1500 + 100 &euro; (costo mantEnimento albo) = 1600 &euro;; 1000 &euro; + 100 &euro; = 1100 &euro; per ditte estereI testi legislativi sopra indicati sono reperibili sulla home page del presente sito del Consup. SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO Le istanze relative al rilascio degli Attestati di qualificazione ai sensi del D.M. 17.01.2018 sono trattate dalla Divisione III del STC. Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative. Al fine di evitare intralci alle normali attività lavorative, gli interessati possono accedere liberamente agli Uffici e contattare il Dirigente della Divisione III, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare). Dirigente Responsabile del procedimento: ing Marco PANECALDO (Dirigente Divisione III) email: consup.stc@mit.gov.it telefono Segreteria: (06) 44124102 ; 44122367.Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo Data la ovvia priorità da assegnare alla lavorazione delle pratiche, a causa dell'esorbitante numero di email che pervengono giornalmente,

aventi i più vari contenuti, si avvisa che le risposte alle stesse email non potranno essere sempre garantite. In particolare si avvisa di non inviare in modo autonomo, a questa casella di posta, documentazione integrativa, anche se con posta certificata; questa casella deve essere propriamente intesa come modalità informale di comunicazione. Le istanze e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC ed ogni comunicazione importante dovranno essere inviate dalle ditte, via PEC, all'indirizzo: [cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it](mailto:cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam, deve abilitare Javascript per vederlo Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P.A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.

La Direttiva 89/106/CE (recepita in Italia dal noto DPR 246/1993) ha introdotto la procedura dell'Attestazione di Conformità CE, finalizzata alla libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dello spazio economico europeo.

Secondo la legislazione comunitaria, qualora per un determinato prodotto da costruzione sia stata emanata una Norma Europea armonizzata (cioè varata su specifico mandato della Commissione Europea), il prodotto stesso dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche ed alle procedure amministrative indicate nella corrispondente EN, prescindendo quindi da previgenti normative nazionali.

L'entrata in vigore di tali EN prevede un periodo di Coesistenza, variabile da 1 a 2 anni, durante il quale il Produttore potrà, in alternativa, applicare liberamente la previgente qualificazione nazionale ovvero richiedere l'Attestazione di conformità CE.

Al termine di tale periodo, le procedure di certificazione CE, ora sinteticamente esposte, saranno le uniche a regolamentare la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

Anche per i manufatti prefabbricati strutturali, la loro commercializzazione ed utilizzazione, sempre se coperta da norma EN armonizzata, in futuro sarà disciplinata esclusivamente dal sistema dell'Attestazione di conformità CE, in relazione al Requisito essenziale di sicurezza e stabilità, come specificato nella stessa Direttiva 89/106 CE. Per quanto riguarda il periodo di coesistenza, sopra accennato, appare evidente che qualora un produttore aderisca volontariamente al sistema di certificazione CE, in relazione ad una determinata categoria di manufatti da esso prodotti, automaticamente dovrà aderire in tutto alle relative procedure ed agli obblighi normativi conseguenti, sottraendosi così, limitatamente a quei prodotti, alla previgente normativa nazionale, seppure ancora non abrogata.

Altra parte, nell'ottica della libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dello spazio economico europeo, solo in questo modo è possibile garantire uniformità di comportamento, da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti dei produttori nazionali, rispetto ad eventuali produttori comunitari, che commercializzino in Italia prodotti simili, ma già dotati di marcatura CE.

Entrando nel merito del sistema di Attestazione di conformità CE, tralasciando i sistemi di Attestazione 3 e 4, che prevedono essenzialmente la sola Dichiarazione del fabbricante, per i manufatti prefabbricati strutturali (per i quali, in generale, vige il sistema di Attestazione 2+) gli Attestati in questione sono rilasciati da Organismi Terzi Notificati, appositamente autorizzati.

L'abilitazione agli Organismi nazionali, limitatamente al requisito di resistenza meccanica e stabilità, è rilasciata dal Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, presso il Ministero Infrastrutture.

Il Servizio Tecnico Centrale, essendo esso stesso Organismo di Certificazione ai sensi dell'art.8 del DPR 246/1993 (notificato presso la Comunità Europea con il n° 969), può direttamente provvedere al rilascio, ai vari produttori, degli Attestati di conformità di cui sopra.

In generale, gli Attestati per il sistema 2 e 2+ sono rilasciati previa verifica e certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica, da attuare a mezzo di visite ispettive (solo iniziale per il sistema 2, a carattere generalmente semestrale per il sistema 2+) da parte dell'Organismo Notificato. Pertanto, esclusi gli elementi prefabbricati per i quali è stata emanata e resa obbligatoria una norma armonizzata EN (Periodo di coesistenza scaduto), per i restanti manufatti prefabbricati restano pienamente applicabili le procedure di qualificazione previste dalle vigenti Norme tecniche nazionali. Ai sensi dell'art.9 della legge n.1086/1971 e sulla base delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche sulle costruzioni (DM 14.1.2008), il Servizio Tecnico Centrale del svolge:

- Attività di qualificazione sui manufatti prefabbricati prodotti in serie
- Certificazioni di idoneità per i costruttivi non usuali
- Autorizzazione all'utilizzo di materiali non tradizionali prodotti interessati alla qualificazione sono:
- Manufatti prefabbricati prodotti in serie dichiarata: Si tratta della produzione in serie in stabilimento, dichiarata tale dal produttore; la relativa qualificazione è esplicita attraverso una procedura che prevede il deposito della documentazione atta a dimostrare l'idoneità del processo produttivo e la rispondenza delle caratteristiche del prodotto alle norme vigenti. Il Servizio Tecnico Centrale, accertata la validità e la rispondenza della documentazione depositata rilascia apposito

attestato.

- Manufatti prefabbricati prodotti in serie controllata: Si tratta della produzione in serie in stabilimento che, oltre ad avere i requisiti previsti per la serie dichiarata, è eseguita con procedure che prevedono verifiche sperimentali su prototipo e specifici controlli della produzione. A seguito di istruttoria, anche mediante sopralluoghi in stabilimento, sentita la competente Sezione del Consiglio Superiore, viene rilasciata l'autorizzazione alla produzione. Sistemi costruttivi non usuali: Si tratta dei sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato, normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra (art.1 Legge 64/74), e per strutture a pannelli portanti (art.9 Legge 64/74); la dichiarazione di idoneità viene rilasciata su conforme parere del Consiglio Superiore.

Materiali non tradizionali: si tratta di materiali non trattati dalle Norme Tecniche sulle costruzioni, il cui impegno nelle specifiche tipologie strutturali preposte potrà avvenire solo sulla base di apposite procedure definite ed autorizzate dal STC. SERVIZIO EROGATO DAL SERVIZIO TECNICO CENTRALE -MODALITA' DI CONTATTO

Le pratiche di qualificazione sono trattate dalla III Divisione del STC.

Gli Uffici del STC sono aperti dal Lunedì al Venerdì, nelle normali ore lavorative.

Al fine di evitare intralci alle normali attività istituzionali, gli interessati possono accedere agli Uffici e contattare il Dirigente della III Divisione, previo appuntamento (di seguito si riportano i dati necessari per un contatto preliminare).

Dirigente Responsabile del procedimento: ing Marco PANEALDO (III Divisione)

email: [consup.stc@mit.gov.it](mailto:consup.stc@mit.gov.it) tel. Segreteria 06 44124101

Le istanze e le relative documentazioni, le integrazioni richieste dal STC dovranno essere inviate dalle ditte, preferibilmente via PEC all'indirizzo: [cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it](mailto:cslp.div-tecnica3@pec.mit.gov.it)

Sulla base della vigente legislazione in materia di efficienza e trasparenza degli Uffici della P:A., i tempi massimi prevedibili per la trattazione delle istanze di qualificazione sono di 90 gg. dal momento dell'avvenuto protocollo dell'istanza medesima.

Il rilascio degli Attestati in questione rientra tra le attività effettuate dal Servizio Tecnico Centrale - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, comprese nel comma 9 dell'art.7 della legge 1 agosto 2002, n.166. Pertanto, ai sensi dell'art. 43 - comma 4 della legge 27 dicembre 1997 n.449, le spese relative all'espletamento delle attività in questione saranno stabilite a carico dei soggetti privati, con apposito Decreto Interministeriale. Il Servizio si riserva di comunicare agli interessati l'entità dell'importo da corrispondere per il rilascio e la conferma degli Attestati.

Documenti correlati Documenti relativi alla fase di produzione Normativa di riferimento Le Prove su prototipo per elementi in serie controllata Elenco aziende Prefabbricati